

COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2
Individuazione dei destinatari,
criteri e durata dei benefici

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di TROFARELLO od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entita' dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attivita' svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettivita' e/o per la promozione dell'immagine della Citta'.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operativita' del bilancio.

Art. 3
Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attivita':

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITA' ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4

Benefici ordinari e straordinari - Procedura

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) - l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il 15 settembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguendi;
 - c) - nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

4. Alla locale Associazione PRO-LOCO viene attribuito un intervento finanziario aggiuntivo per le spese amministrative e gestionali, da prevedere annualmente nel bilancio preventivo.

Art. 5

Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport, possono essere erogati a domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 30% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

Art. 6

Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'art. 4 con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva, sulla base dei dati a consuntivo che l'associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 4 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.

4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

Art. 7

Enti ed associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 4, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.

2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

C A P O III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 8

Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilancio al

- a) - Consiglio di Circolo, anche con una quota fissa, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il funzionamento degli organi Collegiali e delle direzioni didattiche;
 - b) - Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a quanto stabilito dal Regolamento per gli interventi di assistenza economica continuativi e straordinari dell'USSL 32 adottato con deliberazione n. 226 del 30-06-1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
- A tali Consigli possono essere concessi contributi per i fini indicati alla lettera a);

- c) - Scuole materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta;
- d) - Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra Scuola - Enti Locali (Moncalieri, Trofarello, La Loggia) e USSL n.32 in materia di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e dalle norme contenute nella legge 104/92.

2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.

3. In particolare, i destinatari dei contributi di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie, tenendo conto che i limiti di reddito ivi indicati possono essere adeguati, per gli anni scolastici successivi, in rapporto alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. del costo della vita. Tale norma di adeguamento puo' essere applicata anche ai redditi delle famiglie di cui alla lettera d).

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 9

Enti ed associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente art.4.
3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta comunale, tenendo conto:
 - a) - della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);
 - b) - della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);
 - c) dei risultati conseguiti.

Art.10

Soggetti in condizione di bisogno

I servizi concernenti la elargizione di contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, sono erogati ai sensi della L.R. n.20/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Servizi Sociali dell'Unità Socio-Sanitaria Locale n.32, secondo il disposto dei competenti organi deliberativi, e possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria. Sono altresì stabiliti dagli stessi organi deliberativi le modalità e

i procedimenti di ammissione.

Art. 11 Vacanze anziani

1. Il Comune puo' assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art.12, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.

2. L'intervento del Comune puo' concretarsi in via continuativa, restando salva la facolta' di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.

3. Il pagamento delle rette o di parte di esse e' disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.

4. L'entita' dell'intervento e' fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonche' alla necessita' che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.

5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in piu' o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

Art.12 Vacanze anziani

1. Il Comune puo' intervenire, su domanda degli interessati e previa istruttoria ai sensi dell'art.12 od assumere totalmente o parzialmente a proprio carico le spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entita' dell'intervento a favore di ciascuno di essi e' determinato con deliberazione della Giunta comunale.

Art.13 Assistenza sanitaria e farmaceutica per indigenti

1. Hanno diritto all'esenzione tickets sanitari e farmaceutici i soggetti che sono in stato di indigenza, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.

2. Per ottenere il riconoscimento dello "status" di indigenza, i soggetti devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) assistiti U.S.S.L. con assistenza economica continuativa (in base al criterio del minimo alimentare e del minimo vitale) e minori in affidamento familiare osoggetti a provvedimenti del Tribunale per i minorenni, su dichiarazione del Servizio socio - assistenziale;
- b) persone con reddito desumibile dal mod.101 o dal mod.740 per un imponibile annuo massimo di E.8.000.000 più E.600.000 per ciascuna persona a carico con esclusione,

indipendentemente dal reddito dei:

- titolari di licenza commerciale (previo accertamento presso Ufficio annona);
- coloro che sono in possesso di partita I.V.A. (previo accertamento presso uffici finanziari e previa verifica proprietà);
- iscritti alla camera di Commercio;
- proprietari di più di un immobile (seconda casa, ecc.);
- possessori di autovettura non utilizzata come strumento di lavoro e/o immatricolata dopo il 1985.

3. Il procedimento di ammissione all'esenzione tickets per motivi di indigenza sarà stabilito dai competenti organi deliberativi del Comune.

CAPO V

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

Art.14

Patrocinio comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.3;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TROFARELLO".

Art.15

Patrocinio comunale con oneri

Le manifestazioni di cui all'art.6 ammesse al finanziamento comunale si intendono a tutti gli effetti patrocinate dal Comune.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:

" CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TROFARELLO "

Art.16

Manifestazioni finanziate da altri Enti Pubblici

Per le manifestazioni ammesse al finanziamento comunale, che siano finanziate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) e' ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Trofarello.

Art.17

Manifestazioni finanziate da Istituti di Credito, Fondazioni, Imprese private

Per le manifestazioni finanziate dal Comune e da eventuali altri Enti pubblici, che ricevono anche finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e imprese private, e' ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsors in tutte le forme di pubblicita' adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri piu' piccoli.

Art.18

Pubblicita' delle manifestazioni ammesse all'intervento finanziario del Comune

Tutta la pubblicita' effettuata dagli Enti o Associazioni relative a manifestazioni ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordata preventivamente con gli Assessorati competenti e le bozze visionate e vistate prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Art.19

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attivita' di cui all'articolo 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potra' essere ricorrente od occasionale e potra' essere concesso con i criteri e le modalita' previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilita' ed alle attivita' programmate dal Comune.

L'uso di tali beni e' disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno tre mesi prima, alla quale dovra' essere allegata documentata relazione sull'attivita' svolta e da svolgere, nonche' sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso puo' essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART.20

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo e' istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art.21

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria
- b) indirizzo;
- c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art.22

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base

agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1992, in sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini e alle modalita' previste, le domande vengono esaminate ed accettate secondo i termini e le modalita' previste dal precedente "Regolamento per interventifinanziari nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dello sport", approvato con delibera C.C. n. del 21.12.1989, fermo restando che le informazioni concernenti i contributi economici di qualunque genere concessi ad enti, Associazioni e a persone fisiche a partire dall'1-04-1992 saranno riportate sull'Albo dei Beneficiari previsto dall'art.22 del presente regolamento.

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 56 del 27.07.92

Li 27.07.92

Il Capo dell'Amministrazione

F.to Elio ZENATTI

Il Segretario

f.to Giuseppe MARCELLINO

I PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 30.07.92 al 13.08.92

senza opposizione.

Trofarello, li 14.08.92

Il Segretario

f.to Giuseppe MARCELLINO

Divenuto esecutivo il 3.09.92

~~Approvato dal Comitato Regionale di Controllo~~ zn.

Trofarello, li 3.09.92

II PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 10.09.92 al 25.09.92

Visto: Il Capo dell'Amministrazione

f.to Elio ZENATTI

Il Segretario

f.to Giuseppe MARCELLINO

Entrato in vigore il 1.10.1992

Inserito nella raccolta dei regolamenti dell'Ente il 1.10.1992

Li 1.10.1992

Visto: Il Capo dell'Amministrazione

f.to Elio ZENATTI

Il Segretario

f.to Giuseppe MARCELLINO